

Pubblicato il 04/12/2018

N. 01109/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2017 REG.RIC.

 o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2017, proposto da

 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Invidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orazio Mazzone in Mestre, via Aleardo Aleardi n. 78;

contro

Associazione CFP CNOS/FAP "Tusini", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Tomasella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Rebesco in Mestre-Venezia, via L. Einaudi n. 42;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Area Iefp, Regione Veneto e Istituto Salesiano Tusini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della valutazione finale di non idoneità all'acquisizione del diploma di Tecnico Elettrico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Cfp Cnos/Fap Tusini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente nell'anno scolastico 2016-2017 ha frequentato la classe quarta del Corso di Formazione presso dell'Istituto Salesiano "Tusini" – Centro di Formazione Professionale ed è stato ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma di Tecnico Elettrico, con il voto di 67,42.

2. All'esito delle prove di esame, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'acquisizione del diploma professionale di Tecnico Elettrico, avendo ottenuto un voto pari a 45,73 e il seguente giudizio complessivo *"L'allievo [REDACTED] ha partecipato al percorso formativo con impegno buono; ha dimostrato di possedere una capacità di concentrazione e di attenzione buona. Il metodo di lavoro dell'allievo è esecutivo e il metodo di studio risulta essere approssimativo. Le competenze acquisite sono limitate e le conoscenze apprese sono frammentarie. Ha collaborato con i formatori in modo corretto e con i compagni in modo corretto"*.

3. Con il ricorso indicato in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con il quale si è disposto il mancato superamento dell'esame finale.

4. Avverso tale provvedimento sono state prospettate quattro distinte censure:

a) con la prima censura si lamenta la mancata adozione, da parte della commissione di esame, di specifici criteri di valutazione per gli studenti con DSA, in violazione delle prescrizioni in materia di cui alla l. n. 170/2010;

b) con la seconda censura si contesta la mancata valutazione delle prove di esame secondo i criteri specifici da applicare per gli studenti con DSA, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 122/2009;

c) con la terza censura si lamenta la contraddittorietà del provvedimento finale di mancato superamento dell'esame, rispetto ai giudizi e ai voti positivi riportati dallo studente in fase di ammissione all'esame, nonché l'assoluta

carezza di motivazione, soprattutto con riferimento alla situazione specifica del ricorrente e ai suoi DSA;

d) con la quarta ed ultima censura si evidenzia, inoltre, che le schede di valutazione delle prove dell'esame sarebbero irregolari in quanto prive della sottoscrizione dei commissari d'esame, oltre che illegittime per assoluta carezza di indicazioni specifiche relative alla situazione del ricorrente.

5. Con il ricorso si chiede, inoltre, in via istruttoria, che sia ordinato il deposito di tutti i documenti relativi alla prova di esame svolta dal ricorrente e, nel merito, l'annullamento della valutazione di non idoneità, con rideterminazione, da parte di questo giudice, del giudizio di finale.

6. Si è costituita in giudizio l'Associazione CFP CNOS/FAP "Tusini" (di seguito solo Associazione), depositando tutta la documentazione relativa alle prove di esame sostenute dal ricorrente, di talché non risulta più necessario ordinare il deposito dei suddetti atti, come richiesto dalla ricorrente.

7. La parte resistente contesta quindi il ricorso nel merito, chiedendone il rigetto.

8. All'esito dell'udienza pubblica del 20 novembre 2018, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Svolte tali premesse, il Collegio rileva, in via preliminare, che la parte ricorrente ha depositato alcuni documenti tardivamente, in violazione dei termini perentori di cui all'art. 73 c.p.a.. Pertanto di essi non si terrà conto ai fini del decidere.

10. I motivi di ricorso sopra riportati possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

11. Tali motivi sono infondati.

12. Per quanto riguarda, in particolare, la mancata adozione di appositi criteri di valutazione delle prove di esame, che tenessero conto dei disturbi specifici di apprendimento del ricorrente, si deve escludere che a carico dell'Istituto vi fosse un tale obbligo.

Difatti, il ricorrente risulta aver prodotto la certificazione medica relativa ai DSA solo per il primo ciclo di studi triennale svolto presso l'Istituto, al termine del quale ha ottenuto la qualifica di operatore elettricista, figura dotata di competenze prevalentemente esecutive.

Per l'anno scolastico 2016-2017 il ricorrente si è iscritto al quarto anno, che costituisce un secondo ciclo di studi, all'esito del quale si arriva a conseguire un diploma professionale, con l'acquisizione di competenze tecniche specifiche, che consentono di svolgere la professione di Tecnico Elettrico, con un certo livello di autonomia e in condizioni di sicurezza.

All'inizio del nuovo ciclo di studi, tuttavia, il ricorrente non ha presentato l'aggiornamento della certificazione relativa ai DSA, come raccomandato dall'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, né vi è stata, di conseguenza, la formale predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato.

Sotto tale profilo è necessario evidenziare che, nel corso dell'ultimo anno formativo, i genitori non hanno mai comunicato di voler rinnovare la certificazione, come sarebbe stato necessario essendo il ricorrente passato ad un nuovo ciclo scolastico, né i formatori hanno ravvisato la necessità di richiedere tale rinnovo, poiché il ragazzo presentava un andamento scolastico complessivamente positivo.

Per tali ragioni, non era dunque configurabile un obbligo per la commissione di esame di individuare ed utilizzare specifiche modalità di valutazione delle prove di esame nei confronti del ricorrente, né vi era la necessità di fornire una motivazione specifica sui risultati conseguiti dal ricorrente nelle varie prove di esame, che tenesse espressamente conto degli eventuali DSA dello stesso.

13. Ciò chiarito, si deve rilevare che il mancato superamento dell'esame finale, nel caso di specie, è dipeso dall'andamento negativo di varie prove, in materie

fondamentali, come matematica e inglese. La prova pratica, inoltre, ha avuto un esito particolarmente negativo.

Rispetto a tale prova - anche a voler astrattamente ipotizzare che per il ricorrente fosse necessaria l'adozione di misure compensative o dispensative previste per gli studenti con DSA - le stesse non avrebbero comunque potuto trovare applicazione.

E' evidente, infatti, che la prova pratica richiede lo svolgimento di attività e l'esecuzione di operazioni materiali, di natura tecnica, idonee a dimostrare l'intervenuta acquisizione di capacità professionali concrete. In particolare, tale prova prevedeva la progettazione, la realizzazione e il collaudo di un impianto elettrico, attività tipiche di un artigiano elettricista.

Tali capacità rappresentano la specifica ed ineludibile competenza che deve essere acquisita dal Tecnico Elettrico diplomato, in quanto professionista in grado di svolgere autonomamente e in sicurezza tali mansioni. Come evidenziato dalla difesa dell'Associazione resistente, al termine del ciclo di studio, un Tecnico Elettrico deve possedere le competenze necessarie per progettare e installare in completa autonomia impianti elettrici civili ed industriali, in base alle indicazioni della normativa vigente, cablare impianti elettrici, elaborare nuove soluzioni per la gestione degli impianti di automazione industriale e di gestione energetica e coordinare l'esecuzione lavorativa di altri.

Pertanto, le gravi insufficienze riportate dal ricorrente nelle prove pratiche dimostrano di per sé l'inidoneità dello studente al conseguimento di un diploma che è volto ad attestare il possesso di specifiche e adeguate competenze tecnico-professionali.

Come risulta dai verbali di esame, tra l'altro, in occasione della prova pratica il ricorrente ha addirittura abbandonato l'aula, dichiarando di non essere in grado di terminare la prova.

14. Infine, le inesattezze indicate dal ricorrente con riferimento alle schede di valutazione delle prove di esame, potrebbero al più costituire mere irregolarità

formali, che non denotano la violazione di regole sostanziali da parte della commissione. Fermo restando che è assolutamente necessario assicurare la massima precisione nell'attività di redazione degli atti in fase di esame, tuttavia, nel caso di specie non sono riscontrabili vizi in grado di invalidare il complessivo il processo di valutazione da parte della commissione.

Eventuali irregolarità o inesattezze non viciano il procedimento e i provvedimenti finali, ove dagli stessi non si possa desumere un più radicale vizio del complessivo processo decisionale.

Deve ritenersi che, nel caso concreto, le inesattezze lamentate dal ricorrente non abbiano potuto produrre alcun effetto rispetto all'esito negativo delle prove di esame, di cui si è dato ampiamente conto nella parte che precede.

15. In conclusione, il mancato superamento dell'esame finale non appare illogico o contraddittorio, ma risulta fondato su circostanze oggettive, quali le gravi insufficienze riportate in più materie e, in particolare, nella prova pratica. L'attività valutativa discrezionale posta in essere dalla commissione di esame non risulta pertanto affetta da vizi sindacabili in questa sede.

16. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

17. Sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.